# COMMISSIONE IV

# GIUSTIZIA

## LVI.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 MARZO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZAPPA**

## INDICE

PAG.

**Proposte di legge** (*Seguito della discussione e rinvio*):

MARTUSCELLI ed altri: Promozione di magistrati scrutinati (1170);

DEL CASTILLO ed altri: Modifica dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in merito alla promozione dei magistrati scrutinati (*Già articolo 3 della proposta di legge n. 2056 stralciato con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 10 dicembre 1965* (2056-*ter*) . . . . . 788

PRESIDENTE . . . . . 788, 789, 790
AMATUCCI, *Relatore* . . . . . 788
BERLINGUER MARIO . . . . . 789
BREGANZE . . . . . 790
CACCIATORE . . . . . 789
MARTUSCELLI . . . . . 788, 789
RICCIO . . . . . 788

**Proposte di legge** (*Discussione e rinvio*):

PENNACCHINI: Modifica all'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (2715);

MARTUSCELLI: Disposizioni integrative delle norme sulla incompatibilità dell'ordinamento giudiziario (2940) . . . 790

PRESIDENTE . . . . 790, 791, 797, 799, 801
AMATUCCI, *Relatore* . . . . . 790, 797
BREGANZE . . . . . 796

PAG.

FORTUNA . . . . . 794
GALDO . . . . . 800
GUIDI . . . . . 794, 800
LUCIFREDI . . . . . 795
MANNIRONI . . . . . 793
MARTINI MARIA ELETTA . . . . . 796
MARTUSCELLI . . . . . 792, 793, 796
PENNACCHINI . . . . . 791, 799
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . 792, 798
RICCIO . . . . 791, 792, 795, 798, 799, 800
ROMEO . . . . . 795
VALIANTE . . . . . 793, 800

**Proposta di legge** (*Discussione e rinvio*):

RIPAMONTI ed altri: Modifiche alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali (1394) . . . . . 801

PRESIDENTE . . . . . 801, 804, 805
BISANTIS, *Relatore* . . . . . 801, 805
GUIDI . . . . . 804
MANNIRONI . . . . . 804
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . 804
RIPAMONTI . . . . . 804
TENAGLIA . . . . . 804

**La seduta comincia alle 10.**

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Martuscelli ed altri: Promozione di magistrati scrutinati (1170); e dei deputati Del Castillo ed altri: Modifica dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in merito alla promozione dei magistrati scrutinati (*Già articolo 3 della proposta di legge n. 2056 stralciato con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 10 dicembre 1965* (2056-*ter*).**

PRESIDENTE. Prima di passare all'ordine del giorno, desidero rivolgere un particolare saluto al deputato Riccio, che è stato assegnato alla nostra Commissione e sono certo che apporterà nei nostri lavori tutta la sua grande esperienza.

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Martuscelli, Ferri Mauro, Fortuna, Valiante: « Promozione di magistrati scrutinati » e d'iniziativa dei deputati Del Castillo, Sgarlata Marcello, Laforgia e Urso: « Modifica dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in merito alla promozione dei magistrati scrutinati », già articolo 3 della proposta di legge n. 2056 stralciato con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 10 dicembre 1965.

Nella precedente seduta il deputato Breganze, in assenza del relatore Amatucci, ha svolto la relazione, e il seguito della discussione generale venne rinviato per dar modo ai colleghi ed al rappresentante del Governo di meglio approfondire la materia.

AMATUCCI, *Relatore*. Le due proposte di legge al nostro esame, sono sostanzialmente uguali. Desidero, solamente, far rilevare che nella proposta di legge Del Castillo vi è una formulazione impropria là dove è detto « non prima che siano esaminati i lavori di revisione dello scrutinio ». A mio avviso l'uso della parola « esaminati » costituisce una improprietà e ritengo che la dizione usata nella proposta di legge Martuscelli, ove si dice « dopo che siano esauriti i lavori di revisione dello scrutinio », sia senz'altro più esatta.

Le due proposte di legge si prefiggono, comunque, lo stesso scopo, che è quello di ovviare ad alcuni inconvenienti derivati dalla applicazione della legge 4 gennaio 1963, n. 1. Questa legge stabilisce che le promozioni dei magistrati sono subordinate alla effettiva promozione dei singoli magistrati dichiarati promovibili in seguito ad una data sessione di scrutinio, dopo il totale espletamento delle operazioni da parte delle commissioni in sede di revisione. La applicazione di questa norma ritarda la copertura dei posti disponibili, per cui le due proposte di legge, oggi al nostro esame, tendono a far si che possano essere promossi, indipendentemente dall'esaurimento degli scrutini, i magistrati dichiarati promovibili con classifica definitiva, nell'ambito dei posti in organico disponibili in ciascun anno.

Alcuni giorni fa, nel corso di una conversazione privata, il deputato Martuscelli mi ha fatto rilevare che la proposta di legge Del Castillo è già in parte superata. Prego il deputato Martuscelli di ripetere in questa sede le sue argomentazioni, che non ho perfettamente presenti in questo momento.

MARTUSCELLI. La proposta di legge di iniziativa del deputato Del Castillo è, in parte, superata dato che, dall'epoca della sua presentazione ad oggi, gli scrutini speciali sono stati completati. Nella mia proposta, che è posteriore come data di presentazione, pertanto, ho tralasciato questa parte relativa agli scrutini speciali.

PRESIDENTE. Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che il deputato Berlinguer Mario ha presentato, un emendamento alla proposta di legge Martuscelli. Rilevo, però, che l'emendamento ha un certo collegamento con la proposta di legge Foderaro n. 1575 che tratta questo particolare aspetto. L'emendamento del deputato Berlinguer Mario dice:

« La promozione dei magistrati che hanno ottenuta la qualifica di merito distinto negli scrutini speciali e negli scrutini ordinari indetti nell'anno 1963 e che avevano titolo a partecipare ai concorsi relativi agli anni 1960, 1961, e 1962, ha decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 31 dicembre di ciascuno di tali anni.

Dal 31 dicembre 1960 ha pure decorrenza, ai soli effetti giuridici, la promozione dei magistrati scrutinati in base alle norme in vigore anteriormente alla presente legge e promossi con decorrenza posteriore.

Tra i magistrati che fruiscono di pari decorrenza, quelli promossi per scrutinio speciale sono collocati in graduatoria, secondo l'ordine del relativo elenco, dopo i magistrati di cui al comma precedente ma prima dei promossi per scrutinio ordinario espletato a norma della presente legge ».

RICCIO. Non nascondo che ho delle perplessità per quanto riguarda le proposte di legge al nostro esame.

Le mie perplessità derivano sia dal sistema seguito per la promozione dei magistrati,

sia dal fatto che di tanto in tanto, vengono avanzate delle proposte di modifica tendenti a sanare pretesi danni apportati a qualche minoranza.

Data la situazione, mi permetto di chiedere un breve rinvio del seguito della discussione generale, affinché ognuno di noi possa esprimere su questa materia la sua opinione *ex informata coscientia*. In questo momento non sarei in grado di esprimere un parere meditato in quanto, non avendo presente la legge fondamentale del 1963, non sono in condizione di fare una comparazione tra questa e le proposte oggi in discussione.

CACCIATORE. Chiedo, innanzitutto, scusa al Presidente ed ai colleghi se prendo la parola nel momento in cui si dovrebbe già considerare chiusa la discussione generale, ma vorrei far osservare che, dopo un ampio ed approfondito dibattito in Assemblea, abbiamo già approvato una proposta di legge, cioè la proposta Breganze, che disciplina tutta la materia delle promozioni dei magistrati. Mi si potrà obiettare che la proposta Breganze non è ancora legge ma, a questo argomento, si può ribattere che abbiamo già espresso una precisa volontà su questa materia e non mi sembra opportuno manifestare, ora, un diverso parere.

PRESIDENTE. A proposito della richiesta di rinvio formulata dal deputato Riccio, e visto anche che, come lo dimostra l'intervento del deputato Cacciatore, sono risorte in seno alla Comissione delle perplessità che sembravano definitivamente fugate, credo che potremmo senz'altro tornare sull'argomento in una prossima seduta, in modo da esprimere un parere definitivo sulla scorta di maggiori e più meditate informazioni.

BERLINGUER MARIO. Sono anche io del parere che sia utile un ulteriore e più approfondito esame della materia in argomento e, soprattutto, dell'emendamento da me presentato. Vorrei pregare la cortesia della Presidenza di far distribuire a tutti i membri della Commissione copia dell'emendamento stesso insieme alla sua illustrazione che ho preparato per iscritto.

Permettetemi, inoltre, di fare un'osservazione sul merito del problema. Premesso che, attualmente, vi sono dei posti vacanti in cassazione e che il mio emendamento prevede solamente effetti giuridici, non vorrei che si verificasse, in questo caso, quanto accaduto in altre circostanze. Ricorderete, infatti, che alcuni magistrati i quali, nonostante le precise disposizioni di legge, avevano atteso invano per molti anni una promozione, ricorsero al Consiglio di Stato, che dette loro ragione, condannando per di più il Guardasigilli al risarcimento delle spese.

Prego i commissari di riflettere su quanto ho detto e mi auguro che giungano, al più presto ad una decisione; sono però egualmente favorevole ad un breve rinvio.

MARTUSCELLI. Vorrei sottolineare come, attualmente, ci si trovi di fronte a due proposte ben distinte: quelle originali e l'emendamento Berlinguer Mario. Per quanto riguarda l'emendamento posso anche essere d'accordo sulla necessità di rinviarlo, accantonarlo o respingerlo ma, nel caso della proposta originaria, non vorrei che ad ogni seduta si ritornasse di nuovo su argomentazioni ed eccezioni già a lungo trattate.

Abbiamo, ad esempio, diffusamente ed approfonditamente discussa la proposta Breganze che, secondo quanto abbiamo stabilito, limita i suoi effetti ai soli magistrati di corte d'appello, mentre l'attuale mia proposta di legge prevede, invece, una correzione del vigente sistema delle promozioni in generale.

Naturalmente, se la proposta Breganze fosse già legge, potremmo prendere in esame l'opportunità di limitare il nostro discorso ai soli magistrati della corte di cassazione, ma non essendosi questo presupposto ancora verificato, dobbiamo considerare la mia proposta come avente carattere di urgenza in quanto tendente a sanare una situazione di disparità. Difatti, attualmente, mentre per gli scrutini speciali si può dar luogo a promozioni anche prima dell'avvenuto espletamento di tutti i ricorsi (e cioè quando ancora l'elenco dei promovibili non è definitivo), questo non può essere fatto nel caso di scrutini ordinari, mentre lo si poteva fare in base alla legislazione anteriore al 1963.

Quindi, ripeto, dubbi e perplessità possono ancora insorgere per quanto riguarda l'emendamento Berlinguer Mario come anche sulla opportunità di agganciarlo alla mia proposta di legge, ma per quanto si attiene al merito della mia proposta avevamo già, di massima, conclusa la discussione, convenendo che si trattava di un provvedimento non solo utile ma addirittura necessario per migliorare il vigente sistema delle promozioni.

L'urgenza di questo provvedimento è anche sottolineata dal fatto che presso la corte di cassazione esiste una carenza di magistrati, e attualmente pari circa alla metà dei suoi organici e le nuove nomine, con il sistema attuale, non possono aver luogo.

Concludendo, quindi, dichiarandomi d'accordo se il rinvio viene deciso per un più approfondito esame dell'emendamento Berlinguer Mario, non vorrei che ciò portasse al differimento, a lunga scadenza, di una decisione la cui opportunità è stata riconosciuta anche dal Consiglio di Stato e che lo stesso Consiglio superiore della magistratura ha sollecitato, per colmare i vuoti creatisi in seno alla corte di cassazione.

Infine, se il seguito della discussione sarà rinviato, come sembra, mi riservo di far pervenire per iscritto a tutti i colleghi una modifica che intenderei apportare all'articolo unico della mia proposta di legge.

BREGANZE. Sono convinto che il principio informatore che ispira la proposta Martuscelli e l'analoga proposta Del Castillo rispondano ad obiettive esigenze generali, ed in questo ho anche il conforto del fatto che il Consiglio superiore della magistratura si è, nella sua interezza, espresso favorevolmente.

D'altra parte, però, vari sono i modi in cui questa proposta può essere articolata per cui ritengo fondata la necessità sentita dal collega Riccio di studiare il tenore globale del provvedimento, onde poterlo valutare nella sua concretezza. Data, quindi, la cortesia con cui il deputato Riccio ha espresso la sua richiesta di rinvio, e dato anche il fondamento di questo desiderio, non sarei contrario ad un breve rinvio del seguito della discussione.

Dobbiamo, poi, tener presente che il deputato Berlinguer Mario ha riproposto, in questa sede, un emendamento già avanzato in occasione della discussione di altre proposte di legge e, inoltre, non va dimenticato che lo stesso proponente Martuscelli aveva preannunciata una rettifica tecnica del suo provvedimento. Vorrei quindi, affinché i lavori della prossima seduta fossero più spediti ed organici, rivolgere al Presidente, ove lo ritenesse opportuno, la preghiera di consentire sia al deputato Berlinguer Mario che al deputato Martuscelli di illustrare succintamente l'emendamento e la rettifica, affinché tutti abbiano ben chiaro e l'uno e l'altra, nonché i loro reciproci rapporti.

PRESIDENTE. Credo che si possa senz'altro seguire il suggerimento del deputato Breganze. Poiché però la modifica, che è nelle intenzioni del deputato Martuscelli, può risultare più chiara dalla sua stesura scritta prego il proponente di consegnare al più presto il nuovo testo alla Presidenza, affinché possa esserne consegnata copia a tutti i componenti la Commissione.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad una delle prossime sedute.

(*Così rimane stabilito*).

**Discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Pennacchini: Modifica all'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (2715); e del deputato Martuscelli: Disposizioni integrative delle norme sulla incompatibilità dell'ordinamento giudiziario (2940).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pennacchini: « Modifica all'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 » e quella d'iniziativa del deputato Martuscelli: « Disposizioni integrative delle norme sulla incompatibilità dell'ordinamento giudiziario ».

Il relatore, onorevole Amatucci, ha facoltà di svolgere la relazione.

AMATUCCI, *Relatore*. Le due proposte di legge, abbinate, che sono sottoposte al nostro esame riguardano alcune modifiche da apportare all'ordinamento giudiziario del 1941, particolarmente in relazione agli articoli 18 e 19. In questi due articoli dell'ordinamento giudiziario si dettano norme sulla incompatibilità dei magistrati. Preciso che le incompatibilità sono di due specie: la prima è la incompatibilità di sede per vincoli di parentela o di affinità che intercorrono fra magistrati ed avvocati, prevista nell'articolo 18; la seconda, di cui tratta l'articolo 19, riguarda l'incompatibilità per vincoli di parentela o di affinità tra magistrati e magistrati della stessa sede.

Il deputato Martuscelli, nella sua relazione, fa rilevare che la legge 9 febbraio 1963, n. 66, in attuazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione, ha abrogato l'articolo 7 della legge 19 luglio 1919, n. 1176, che sanciva l'incapacità delle donne a coprire gli impieghi pubblici implicanti poteri giurisdizionali. Con questa legge del 1963 si sono, quindi, ammesse le donne in magistratura. Di conseguenza si potrebbero verificare dei casi che sarebbero indubbiamente lesivi del prestigio del del magistrato come nel caso in cui la donna magistrato giudicasse una causa difesa dal proprio marito, esercitante la professione di avvocato. Il deputato Martuscelli propone, quindi, che alle incompatibilità per sede o

per parentela o affinità sia aggiunta la incompatibilità a seguito del rapporto coniugale.

La preoccupazione del proponente Martuscelli potrebbe, tuttavia, essere superata anche con le norme vigenti in quanto l'ordinamento attribuisce al ministro la facoltà di escludere da un collegio giudicante quel magistrato la cui presenza sia ostativa alla regolare amministrazione della giustizia.

Desidero fare rilevare che due sono i casi che, in pratica, potrebbero verificarsi e, cioè, quello di un marito magistrato con la moglie avvocatessa, e quello del marito avvocato con la moglie magistrato. Il deputato Martuscelli propone, quindi, di eliminare la possibilità che si verifichino tali situazioni. Come relatore non posso, in linea di massima, che essere favorevole alla proposta di legge, pur rendendomi conto di alcune difficoltà pratiche connesse all'approvazione di questo provvedimento. Ricordo, ancora una volta, che in simili casi si conta sempre sull'intervento del ministro per evitare intralci alla amministrazione della giustizia. Mi rimetto quindi, per quanto riguarda questo provvedimento, al parere della Commissione.

Per quanto concerne la proposta di legge del deputato Pennacchini, non posso che concordare con l'opinione del presentatore in quanto se l'incompatibilità tra affini di primo grado, come suocero e genero, esiste, anche tra affini di secondo grado, cioè tra cognati, vi è analoga incompatibilità. Sono, pertanto, favorevole alla proposta del deputato Pennacchini di estendere l'incompatibilità esistente tra gli affini di primo grado anche agli affini in secondo grado.

Le due proposte al nostro esame, pur trattando ciascuna un particolare problema, con proprie caratteristiche, rientrano nell'istituto delle incompatibilità previste nell'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PENNACCHINI. Sostanzialmente non ho da aggiungere parola all'ampia relazione del collega Amatucci; desidero solamente sottolineare alcuni punti della mia proposta di legge e ricordare che essa mira, innanzi tutto, a tutelare la figura e la dignità del magistrato escludendo qualunque interpretazione men che riguardosa nei confronti della magistratura.

Il mio intendimento è stato quello, in altri termini, di eliminare qualsiasi possibile motivo di sospetto nei confronti di magistrati e difensori impegnati nel medesimo procedimento.

È vero che il principio dell'affinità, quale causa di impedimento, è già stato previsto dall'attuale ordinamento giudiziario, limitatamente però alle affinità di primo grado. Con la presente proposta di legge si intende introdurre, quale causa di impedimento, anche il secondo grado di affinità, in quanto, indubbiamente, la possibilità di connivenza, è altrettanto forte nel caso di rapporto fra cognati.

La mia proposta non avrebbe visto la luce se già nell'ordinamento giudiziario non esistesse una limitazione basata sull'affinità ma, poiché questo principio è ormai consolidato, è opportuno perfezionarlo, estendendo l'istituto dell'icompatibilità anche al caso di affinità di secondo grado.

Mi risulta che si sono già verificate alcune situazioni del genere; non so quanto siano numerose ma, indubbiamente, richiedono, soprattutto a difesa della dignità della magistratura, un'adeguata garanzia, che potrà essere instaurata con l'approvazione della mia proposta di legge.

RICCIO. Mi rendo conto della necessità di stabilire, come è stato fatto dall'attuale ordinamento giudiziario, l'incompatibilità fra giudice ed avvocato legati da vincoli di parentela o di affinità sia nel campo penale che civile. Sono altrettanto convinto del fatto che debba accentuarsi tale incompatibilità nel caso di affini chiamati, rispettivamente, a giudicare ed a difendere in uno stesso processo, ma non lo sono affatto per quanto riguarda la proposta di legge del deputato Martuscelli. Difatti, mi sembra inammissibile il fatto che un magistrato non possa essere assegnato ad un ufficio giudiziario (corte di appello, tribunale o pretura) quando nell'albo professionale degli avvocati di quello stesso distretto giudiziario sia iscritto il coniuge. Così finiremmo per spezzare l'unità della famiglia, in quanto con una norma di questo genere due coniugi, di cui uno magistrato e l'altro avvocato, mai potranno vivere uniti.

Ciò non farebbe altro che portare, sul piano pratico, delle conseguenze eccezionali, senza eliminare, per altro, quello che è un malinteso prestigio della magistratura. Il vero prestigio della magistratura, difatti, lo si tutela impedendo che possano insorgere dubbi di collusione fra il giudicante ed il difensore nelle singole cause, ma è assurdo approvare una norma del genere di quella proposta.

Esprimo, quindi, parere nettamente contrario alla proposta Martuscelli, mentre dichiaro di essere favorevole alla proposta Pennacchini, in quanto penso che, effettivamente, sia giusto estendere l'incompatibilità anche all'affinità di secondo grado.

MARTUSCELLI. Sono perfettamente d'accordo con la proposta di legge del deputato Pennacchini, soltanto però sul piano teorico, in quanto credo che, sul piano pratico, possa suscitare qualche perplessità, dato che attualmente sussistono casi di incompatibilità, addirittura casi di parentela di primo e secondo grado che non possono essere colpiti sia per il loro grande numero sia, soprattutto, per l'attuale situazione generale, ereditata ovviamente da periodi precedenti.

Possiamo, comunque, fare un tentativo, sperando che alcuni di questi casi di incompatibilità, attualmente esistenti, possano, almeno in parte, venir eliminati.

Già la volta scorsa, in sede referente, osservai che l'accoglimento della proposta Pennacchini presupponeva la approvazione di quella da me presentata nel senso cioè che, ritenendo la presenza, ad esempio, di un cognato del difensore nel collegio giudicante, fonte di dubbi sulla imparzialità della decisione, a maggior ragione questo è prevedibile nel caso in cui tra avvocato e giudice vi sia un rapporto di coniugio.

Riassumendo quindi, se – come è da tutti riconosciuto – è ammissibile l'incompatibilità nel caso di rapporto derivante indirettamente da un matrimonio, la stessa incompatibilità deve, a maggior ragione, essere riconosciuta nel caso in cui questo rapporto tragga diretta origine dal matrimonio.

RICCIO. Ma l'incompatibilità deve essere limitata al collegio giudicante, non addirittura alla sede...

MARTUSCELLI. Sono due aspetti che devono essere esaminati separatamente, in quanto in un caso si parla di due magistrati parenti assegnati alla stessa sede e, nel secondo caso, si tratta invece di un rapporto di parentela tra un avvocato ed il magistrato.

Quest'ultimo caso è già previsto dall'articolo 18 dell'Ordinamento giudiziario, che dice: « I magistrati giudicanti e requirenti delle corti d'appello e dei tribunali, ed i magistrati delle preture non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi delle quali i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato o di procuratore né, comunque, ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti od affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di avvocato o di procuratore ». Bisogna vedere se per uffici giudiziari si intendano solo le corti d'appello non anche le preture.

RICCIO. È evidente che si intendono anche le preture, in quanto l'albo professionale degli avvocati e procuratori è uno solo e le preture sono comprese nell'ambito della corte d'appello.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che l'incompatibilità deve essere osservata nell'ambito del tribunale.

MARTUSCELLI. Dato che l'incompatibilità va considerata nell'ambito del tribunale, ritengo che il marito avvocato non possa esercitare presso quel tribunale dove sia assegnata la moglie magistrato.

Dato, poi, che il deputato Riccio è favorevole ad estendere l'incompatibilità agli affini di secondo grado, non riesco a capire come lo stesso onorevole Riccio si opponga alla incompatibilità tra coniugi. Il rapporto tra coniugi è, indubbiamente, più stretto del rapporto tra cognati e mi sembra evidente che si debba assolutamente stabilire questa incompatibilità; è strano, del resto, il fatto che questa incompatibilità tra coniugi non sia stata fissata dall'ordinamento giudiziario del 1941 perché se è vero che, allora, le donne non erano state ancora ammesse alla magistratura, è pur vero che potevano essere avvocati e già allora si poteva verificare il caso del marito magistrato e della moglie avvocato.

Riconosco che una simile separazione tra moglie e marito porterà notevoli inconvenienti per l'unità familiare per cui non sarei contrario a considerare la possibilità di qualche dispensa nei grandi tribunali.

Ricordo, comunque, che dobbiamo soprattutto salvaguardare la dignità della funzione del magistrato, evitando che si possa, in ogni modo, influenzare l'amministrazione della giustizia. Potrebbe, infatti, verificarsi il caso in cui la moglie fosse pretore ed il marito uno dei due o tre avvocati della zona; è evidente che tutti si rivolgerebbero, per la difesa al marito del pretore, proprio per questo rapporto. È quindi indispensabile, a mio avviso, fare in modo che situazioni del genere non abbiano a verificarsi.

RICCIO. Desidero far rilevare che sono perfettamente d'accordo per quanto riguarda l'estensione dell'incompatibilità come principio generale al coniuge ed al cognato.

Devo, tuttavia, far rilevare che l'attuazione di questi principi, sul piano pratico, è molto più difficile che non parlarne in teoria; vi sono, infatti, delle difficoltà che solo chi esercita da lungo tempo la libera professione è in grado di comprendere. Quello che, a mio parere, è molto più grave per la dignità dei magistrati è il fatto che, a volte, situazioni simili vengono fittiziamente create per salvaguardare interessi particolaristici, cosa questa che deve essere effettivamente evitata. Per quanto riguarda le corti d'appello, desidero ricordare che se l'albo degli avvocati e procuratori si trova presso i tribunali, necessariamente gli iscritti andranno anche in corte d'appello, come secondo grado rispetto al tribunale; si tratta in effetti di un giro obbligato nell'esercizio della professione.

A mio avviso il problema più importante che ci si presenta è quello dell'unità familiare, perché non possiamo pensare di dividere la moglie dal marito, spezzando così la base stessa dal matrimonio. Personalmente ritengo che la questione possa essere efficacemente risolta evitando l'assegnazione di un magistrato ad un collegio giudicante in una causa difesa dal coniuge del magistrato stesso. Così, senza arrivare al punto da costringere i coniugi a risiedere in sedi diverse, si otterrebbe lo scopo che stiamo tentando di raggiungere.

MARTUSCELLI. Confesso che non sono ancora riuscito a capire perché il deputato Riccio sia così decisamente contrario alla mia proposta di legge. L'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario si divide in due parti: una riguardante gli avvocati iscritti nell'albo professionale e l'altra quegli avvocati che pur non essendo iscritti, esercitano abitualmente la professione nell'ambito di una certa corte eludendo il precetto dell'ordinamento giudiziario.

Si tratta, quindi, di due ipotesi ben distinte ed in entrambi i casi un magistrato, che sia legato a detti avvocati da vincoli di parentela o di affinità, non può essere assegnato a quella sede.

Il deputato Riccio è d'accordo con questa impostazione quando si tratta della proposta Pennacchnii, diretta ad introdurre quale causa di incompatibilità anche l'affinità di secondo grado, ma non lo è più quando si parla della mia proposta che riguarda il coniuge. Non mi pare vi possano essere dubbi sul fatto che un rapporto di coniugio provoca vincoli ben più saldi che non quello di affinità.

VALIANTE. Riallacciandomi alle considerazioni testé fatte dal deputato Martuscelli, ritengo che non si possa sostenere una minore importanza del vincolo di coniugio rispetto a quello di affinità.

Quello che, invece, mi pare possa giustificare le apprensioni di alcuni colleghi, che non si sono espressi a favore della proposta Martuscelli, sono le conseguenze che si possono verificare sul piano pratico e, cioè, la divisione – di diritto e di fatto – del nucleo familiare. Credo, anzi, che queste stesse considerazioni abbiano consigliato il legislatore del 1941 (al momento della formulazione dell'ordinamento giudiziario), ad introdurre l'incompatibilità rispetto ad una sede in cui esercitasse l'affine del magistrato e non già rispetto a quella dove esercitasse il coniuge.

A mio parere, il problema si può risolvere soltanto in base alle norme di procedura penale e civile, relative all'astensione ed alla ricusazione. Ma, al di fuori nelle norme già esistenti nei codici, non credo si possa affrontare e risolvere il problema dell'incompatibilità fra coniugi nel senso proposto dal deputato Martuscelli.

MANNIRONI. Sono del parere che si possa, senz'altro, approvare la proposta di legge di iniziativa del deputato Martuscelli. Anche io ho una certa esperienza professionale e so che il pericolo delle suggestioni e dei sospetti non nasce soltanto dal fatto che si trovino di fronte, nello stesso dibattimento, due coniugi, l'uno giudice e l'altro avvocato. Tale pericolo esiste per il solo fatto che uno dei due appartenga alla magistratura, poiché è questo che crea, soprattutto in una certa categoria di cittadini, un clima di dubbio e di sospetto. Molti clienti dell'avvocato infatti, a torto o a ragione, ritengono che possa essere utile rivolgersi a quel professionista, e non ad un altro, solo perché costui ha il coniuge che appartiene alla magistratura in quella stessa circoscrizione in cui anche l'avvocato esercita.

Sono, quindi, del parere che sia necessario affermare questa incompatibilità, in quanto la situazione non può essere risolta con la semplice astensione del giudice per quella determinata causa in cui sia impegnato il coniuge in veste di avvocato.

Credo che il principio debba essere consacrato con la massima decisione e drasticità, onde evitare qualsiasi possibilità di frode alla legge.

Non possiamo, d'altra parte, preoccuparci eccessivamente delle conseguenze che possono verificarsi sul piano familiare; mi

rendo conto delle difficoltà, dei pericoli o, quanto meno, dei fastidi che una norma del tipo di quella prospettata può provocare nell'ambito familiare, ma non posso, d'altra parte, dimenticare che quella donna, che ha scelto come carriera la magistratura, sapeva fin dall'inizio che sarebbe andata incontro a difficoltà e sacrifici.

GUIDI. Sono d'accordo con quanto contenuto nella proposta Martuscelli, perché ritengo che il carattere di questa norma sia quello di tendere, mediante l'introduzione dell'incompatibilità, a fugare qualsiasi dubbio o preoccupazione che possa insorgere per il fatto che due parenti o due coniugi si trovino ad esplicare contemporaneamente le loro funzioni di giudice e di avvocato nell'ambito della stessa corte.

Anche io vorrei capire meglio i motivi dell'opposizione del collega Riccio. Ad un certo punto mi sembrava che egli si mostrasse contrario al fatto che due coniugi non possano essere assegnati ad una stessa circoscrizione, cioè che sarebbe dell'idea di limitare l'incompatibilità fra coniugi al singolo momento processuale.

Credo che questo sia il punto saliente della questione; noi, infatti, tendiamo a far sì che non si creino situazioni particolari, al fine di evitare ogni sospetto nei confronti dei magistrati per quanto riguarda la loro attività di giudicanti. Dobbiamo, infatti, ricordare che non sempre l'attività del magistrato è pubblica. Ritengo, quindi, che solamente agendo con fermezza e stabilendo rigidamente queste incompatibilità veramente difenderemo il prestigio della funzione della Magistratura.

Sono state avanzate, nel corso della discussione, alcune riserve per quanto riguarda gli effetti che un provvedimento del genere creerebbe nei confronti dell'unità familiare; riconosco che, effettivamente, il provvedimento porterebbe dei gravi intralci alla vita delle famiglie interessate dal provvedimento stesso. Dobbiamo, tuttavia, ricordare che ogni norma contiene in sè degli aspetti negativi e che questo provvedimento è assolutamente necessario per la difesa del prestigio del magistrato, prestigio che, ripeto, sarebbe pericolosamente incrinato se persistessero ancora quelle situazioni che hanno suggerito la presentazione di queste proposte di legge. Il problema dell'unità familiare è, comunque, un problema molto importante che merita tutta la nostra attenzione. È stata avanzata la proposta di risolvere questo problema con delle dispense, almeno per quanto riguarda i grandi tribunali; è una soluzione che si potrebbe anche effettuare ma, personalmente, ritengo che sia meglio non ricorrere al sistema delle dispense perché a poco a poco diventerebbero una cosa normale svuotando, così, completamente il provvedimento. Se fosse possibile conciliare queste due diverse esigenze, sarei certamente favorevole ad una simile risoluzione; l'esigenza più importante è, comunque, a mio avviso, la difesa del prestigio del magistrato. Mi rimetto pertanto, per quanto riguarda questo problema, alle valutazioni degli onorevoli colleghi.

Per quanto concerne la proposta di legge Pennachcini, dichiaro d'essere senz'altro favorevole.

FORTUNA. Concordo perfettamente con quanto ha dichiarato il deputato Guidi. Ogni scelta presuppone il superamento di certe situazioni e la cosa importante è, quindi, il valutare attentamente se il fine che si vuole raggiungere valga il disagio che bisogna sopportare. Anche in questo caso vanno confrontati gli elementi favorevoli con quelli sfavorevoli; personalmente ritengo che sia molto più importante, come anche ha rilevato il collega Guidi, difendere il prestigio del magistrato che non l'unità familiare. Indubbiamente ciò comporterà notevoli situazioni di disagio, ma saranno senz'altro superate.

Anch'io, all'inizio della mia carriera forense, ho dovuto risolvere un caso simile in quanto, essendo mio padre cancelliere capo della pretura, il presidente del tribunale mi vietò di difendere cause in pretura. Si noti che mio padre era cancelliere e non giudice. Questo divieto mi pose in una situazione di disagio, eppure riconobbi l'opportunità di un simile provvedimento.

Simili situazioni, determinate da legami tra avvocati e giudici, possono indubbiamente creare elementi di favore che vanno assolutamente evitati; è logico pensare che il coniuge, intendo riferirmi a quelli felicemente sposati, possa influenzare le idee dell'altro, per cui ritengo che il sistema delle incompatibilità vada esteso anche al caso di marito e moglie.

Ritengo, pertanto, che il problema della funzionalità della giustizia sia prevalente rispetto al problema dell'unità familiare, per cui concordo, ripeto, con le dichiarazioni espresse dal deputato Guidi sulla proposta di legge Martuscelli. Mi dichiaro, inoltre, senz'altro favorevole anche nei confronti della proposta di legge Pennacchini.

LUCIFREDI. Dichiaro subito di essere favorevole ad entrambe le proposte di legge. Ritengo, tuttavia, che sarebbe meglio stabilire delle norme rigide, senza lasciare alcun potere discrezionale, in entrambi i provvedimenti. Penso, infatti, che delle norme elastiche creerebbero spiacevoli situazioni di disparità di trattamento che, se pure esistono in altri settori dell'amministrazione, sarebbero da escludere nell'ambito della magistratura.

L'elemento di dubbio che, a mio avviso, andrebbe tolto riguarda, nella proposta di legge Pennachcini, l'ultima frase, la dove si fa riferimento ai parenti dei magistrati che « esercitano abitualmente la professione »; la parola « abitualmente » può creare parecchi dubbi di interpretazione.

Per quanto riguarda la proposta di legge Martuscelli, sono contrario a qualunque possibilità di deroga per i grandi tribunali, in quanto queste eccezioni farebbero nascere delle situazioni oltremodo spiacevoli. Nostro precipuo dovere è quello di difendere il prestigio del magistrato, prestigio che sarà notevolmente abbassato se permetteremo che dei clienti si rivolgano ad un avvocato solamente perché sua moglie è giudice nello stesso tribunale. È impellente, quindi, evitare che si possano verificare simili situazioni.

Di conseguenza, comprendo ed apprezzo le osservazioni del collega Riccio, ma credo che il problema dell'unità familiare vada affrontato preventivamente, quando cioè uno dei coniugi intende intraprendere una determinata carriera, ben sapendo che in conseguenza della scelta che farà sarà sottoposto a determinati impedimenti e limitazioni.

ROMEO. Le due diverse tendenze che si sono manifestate in seno alla Commissione sono dovute al fatto che alcuni colleghi hanno particolare e preminente riguardo per l'unità familiare, altri invece per l'indubitabilità della giustizia.

Ma non dobbiamo dimenticare che l'istituto familiare è di natura strettamente privatistica e che, quindi, compete ai coniugi di risolvere i problemi che derivano dalla scelta di determinate carriere. L'istituto della giustizia è qualcosa di ben più importante e deve assolutamente essere al di sopra di qualsiasi sospetto.

Per questi motivi mi dichiaro favorevole e alla proposta Pennacchini ed a quella Martuscelli, aggiungendo che le norme devono essere assolutamente rigide, non ammettere alcuna eccezione e stabilire l'impossibilità assoluta per un magistrato di essere assegnato ad un distretto di corte di appello nel cui ambito operi, sia o no iscritto all'albo di uno dei tribunali compresi nel distretto, il coniuge o l'affine, in veste di avvocato.

RICCIO. Vorrei un chiarimento dal deputato Martuscelli. Egli si è soffermato sul fatto che le ipotesi di cui stiamo trattando sono due, e ben distinte: la prima riguarda il caso di magistrati che, essendo tra di loro parenti, non debbono essere assegnati alla stessa corte, allo stesso tribunale o allo stesso ufficio giudiziario. La mia osservazione, a proposito delle gravi conseguenze che si verificherebbero nell'ambito dell'unità familiare, qualora fosse approvato il provvedimento oggi in discussione, è dovuta al fatto che, in base a queste norme, il coniuge di un magistrato, anche egli magistrato, non potrebbe essere assegnato neppure ad un'altro tribunale facente parte dello stesso distretto della corte di appello.

Non credo che il prestigio della magistratura venga leso, o che possano nascere sospetti dal fatto che un magistrato faccia parte del tribunale, ad esempio, di Firenze ed il coniuge, a sua volta, di quello di Livorno, città rientranti nello stesso distretto di corte di appello.

Quindi sostengo che il pretendere di introdurre l'incompatibilità fra coniugi-magistrati nell'ambito della stessa corte di appello non è giusto né necessario.

Quanto all'osservazione che è stata poc'anzi fatta per cui i due coniugi magistrati « ci potevano pensare prima di sposare », la respingo recisamente in quanto essa è lesiva della dignità dell'uomo che ha un diritto primario e fondamentale: quello di sposarsi.

Concludendo, sono del parere che si potrebbe statuire l'incompatibilità fra coniugi magistrati chiamati a far parte dello stesso collegio giudicante o, al massimo, assegnati alla stessa sede di tribunale; andando oltre, ci si porterebbe su posizioni inammissibili per chi abbia a cuore la morale e la dignità umana.

Passiamo, ora, al secondo problema: quello dell'incompatibilità derivante dall'esercizio della professione forense.

È ovvio applicare questo principio alle preture, e lo si potrebbe anche capire nell'ambito dei tribunali, ma questo mi sembra che sia il massimo limite. Non potremmo mai giungere ad escludere l'assegnazione di un magistrato ad una determinata sede quando nell'ambito del relativo distretto di corte d'appello vi fosse un parente iscritto al-

l'albo forense tenuto presso uno dei tribunali dipendenti o vi esercitasse abitualmente l'avvocatura.

Dobbiamo renderci conto che l'ordinamento giudiziario di cui stiamo discutendo è nato in un'altra epoca, quando la magistratura non aveva ancora l'estensione che ha raggiunto ai nostri giorni e, quindi, credo che sarebbe sufficiente garanzia di libertà, per l'esercizio della funzione giudiziaria, introdurre l'incompatibilità di cui si tratta limitatamente ai tribunali ed alle preture.

BREGANZE. Concordo perfettamente con quanto ha dichiarato il deputato Lucifredi. ritengo che le perplessità manifestate dal collega Riccio, perplessità che apprezzo profondamente, non siano tali da impedire l'approvazione della proposta di legge Martuscelli. Concordo, inoltre, con l'opinione del collega Lucifredi per quanto concerne la possibilità di dispense, che vanno, senz'altro, escluse perché una eccezione di questo genere farebbe nascere situazioni di grave disagio. Penso, anche, che l'avverbio « abitualmente » debba essere depennato dall'ultima parte dell'articolo unico della proposta Pennacchini.

Vi sono ancora tre lievi problemi che desidero sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi. Il primo è questo: *quid iuris* per i magistrati di corte d'appello addetti alla corte di cassazione ?

Ritengo che sarebbe opportuno precisare che il provvedimento si riflette anche nei confronti dei magistrati di corte d'appello temporaneamente addetti alla corte di cassazione.

Il secondo problema che desidero sottoporre alla vostra attenzione è questo: *quid iuris* per gli avvocati che, secondo la proposta di legge sull'ordinamento della professione forense, ancora all'esame dell'Assemblea, possono essere iscritti soltanto all'albo speciale ? Ritengo che il provvedimento in esame non si debba applicare agli avvocati che difendono soltanto in cassazione, in quanto nessun genere di collusione potrebbe verificarsi tra questi avvocati e magistrati di tribunale o di corte d'appello loro parenti.

Il terzo problema riguarda i tribunali delle acque pubbliche, che non sono nominati nel provvedimento in discussione; è vero che i tribunali delle acque pubbliche sono sezioni specializzate delle corti di appello, però nessuna norma li qualifica sezioni di corte di appello. Ritengo, pertanto, che sarebbe opportuno stabilire che le incompatibilità riguardano anche i magistrati dei tribunali delle acque pubbliche.

Nessun particolare problema si pone per quanto concerne la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato, in quanto organi della giustizia amministrativa non compresi nell'ordinamento giudiziario; sarebbe, però, opportuno che anche per questi organi si stabilisse, in analogia a quanto stabiliremo nei due provvedimenti al nostro esame, i principi della incompatibilità.

MARTINI MARIA ELETTA. Concordo con l'opinione espressa dal collega Lucifredi in quanto, a mio avviso, l'amministrazione della giustizia è senz'altro prevalente rispetto ad ogni altra situazione in contrasto con essa. Del resto, la possibilità concessa alle donne di accedere alla carriera in magistratura, non vuol dire che tutte le donne devono fare questa carriera; le donne dovranno adottare dei criteri preferenziali e scegliere tra la carriera e la famiglia nel caso in cui si dovesse verificare una situazione come quella prevista nella proposta di legge Martuscelli.

Personalmente ho sempre sostenuto in tutti i modi ed ancora sostengo che alle donne deve essere consentito l'accesso ad ogni tipo di carriera, ma ritengo che ciò non debba pregiudicare la regolare amministrazione della giustizia; cosa questa che accadrebbe senz'altro se non approvassimo questo provvedimento sulle incompatibilità. La donna, a mio avviso, deve essere in grado di rinunciare alla carriera per salvaguardare l'unità familiare; noi dobbiamo, quindi, far credito al senso di responsabilità delle donne.

Sono, pertanto, favorevole ad entrambe le proposte di legge.

MARTUSCELLI. Ringrazio l'onorevole Martini Maria Eletta per il suo intervento a favore della proposta di legge da me presentata; il punto saliente che postula l'approvazione del provvedimento è quello rilevato dal deputato Lucifredi e, cioè, il fatto di evitare che dei clienti si rivolgano ad un avvocato solo perché il coniuge è magistrato presso quel tribunale.

Non riesco, quindi, a comprendere la ragione dell'opposizione del collega Riccio che è intervenuto polemicamente nei confronti di ambedue gli articoli della mia proposta di legge. Egli ha fatto riferimento ad un malinteso prestigio della magistratura, dicendo che certe situazioni possono essere comprese soltanto da chi ha esercitato lungamente la professione di avvocato; desidero ricordare che sono stato per venti anni alla corte di cas-

sazione, ove ho fatto il mio dovere non solo di magistrato ma anche di cittadino.

Desidero ricordare ai colleghi che l'articolo 19 dell'ordinamento giudiziario stabilisce delle incompatibilità di sede tra magistrati legati da vincoli di parentela; questa incompatibilità deve essere estesa, secondo la proposta di legge da me presentata, anche ai magistrati coniugi. La ragione di questo provvedimento è chiara; si vuole, infatti, evitare che magistrati coniugi vengano a far parte dello stesso collegio giudicante. Il collegio giudicante deve, infatti, essere composto da persone che la pensano diversamente e che non hanno strette affinità spirituali. La norma, del resto, non vieta che i due magistrati interessati non possano far parte uno del tribunale ed uno della corte d'appello. Per rispondere alle tre osservazioni del deputato Breganze dirò che, per quanto riguarda la prima, sono del parere che si debba, senz'altro, tener conto della funzione del magistrato e non del suo grado.

Circa la seconda, cioè il caso di un avvocato iscritto soltanto nell'albo speciale, credo che possa valere l'ultimo comma dell'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario che recita: « ...né comunque ad uffici giudiziari davanti ai quali un loro parente o affine eserciti la professione di avvocato o di procuratore ».

Penso che non sia opportuno derogare o modificare questa norma, anche se, giustamente, al termine « abitualmente » si possano muovere tutte le critiche cui accennava poco fa il deputato Lucifredi.

Per quanto attiene al tribunale territoriale delle acque pubbliche, terza osservazione del deputato Breganze, credo che, pur trattandosi di magistratura specializzata, debba senz'altro essere compresa nel termine « tribunali » di cui parla la legge. Questo anche se il tribunale delle acque ha certe caratteristiche che hanno portato a dubitare della sua natura di giudice ordinario. Allo stesso modo credo che si debbano far rientrare nell'ambito della legge anche tutti i magistrati amministrativi, come il Consiglio di Stato e la Corte dei conti e gli altri diversi giudici speciali.

A questo proposito mi permetto di auspicare che si possa giungere presto, onorevole Ministro, alla eliminazione di tutte queste giurisdizioni speciali creando sezioni specializzate dei tribunali ordinari. Questa materia, comunque, sarà oggetto di leggi particolari, non rientrando nell'ordinamento giudiziario, di cui oggi discutiamo, in quanto riguarda la sola magistratura ordinaria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

AMATUCCI, *Relatore*. Desidero, innanzi tutto, ringraziare i colleghi per la discussione ampia ed esauriente cui hanno dato vita, aprendo nuove prospettive per un esame di più ampio respiro di tutta la materia.

Difatti, mentre oggi ci occupiamo esclusivamente degli articoli 18 e 19 dell'attuale ordinamento giudiziario, sarebbe anche necessario rivedere la posizione di tutti quei magistrati che, forti del principio dell'inamovibilità, determinano l'insorgere di tanti sospetti sul retto andamento della giustizia.

Non si può disconoscere che, in molte sedi, vi sono magistrati che, essendo originari del posto, contano su una vastissima rete di amicizie, di parentele, di « clientele » che non mancano di suscitare commenti ed alimentano dubbi sul retto operato di quegli stessi magistrati.

Tornando, in particolare, alla proposta di legge, credo che, nel corso della discussione, si sia perso di vista un punto molto importante e, cioè, il fatto che essa riguarda due ipotesi ben distinte. L'articolo 18, difatti, stabilisce due incompatibilità. quella per cui i magistrati non possono essere assegnati a sedi nelle quali i loro parenti o affini sono iscritti negli albi professionali di avvocati e procuratori e quella concernente l'impossibilità per un magistrato di essere assegnato ad un ufficio giudiziario presso il quale un parente, pur non essendo iscritto in quell'albo, eserciti « abitualmente » la professione forense.

L'articolo 19 dell'ordinamento giudiziario riguarda, invece, i rapporti di parentela intercorrenti fra magistrati e stabilisce che un giudice di pretura, di tribunale o di corte di appello non può essere assegnato in un ufficio giudiziario ove un suo parente, o affine, esplichi funzioni analoghe alle sue.

Nella seconda parte di questo articolo, poi, è stabilito che non possono far parte dello stesso collegio giudicante magistrati che siano fra di loro legati da vincoli di parentela o di affinità.

In definitiva, quindi, il concetto fondamentale dell'alternativa che ci si pone può essere così riassunto: se riteniamo giusto che un magistrato non possa (*ex* articolo 18 ordinamento giudiziario) essere assegnato ad un ufficio giudiziario presso il quale uno suo parente o affine esercita la professione di av-

vocato allora, a maggior ragione, dobbiamo ritenere che questo impedimento sia estensibile al caso in cui fra magistrato ed avvocato intercorra un vincolo di coniugio.

Nella mia relazione introduttiva ho dichiarato di essere favorevole alla proposta Pennacchini, mentre in quella sede mi riservai, trattandosi di un argomento della massima delicatezza, di esprimere il mio giudizio sulla proposta Martuscelli.

Adesso però, ricevuto il prezioso contributo derivatomi dalla minuziosa ed appassionata discussione svoltasi, posso in piena tranquillità di coscienza affermare che commetteremmo una grave manchevolezza se non introducessimo l'incompatibilità anche nel caso di rapporto di coniugio tra un magistrato ed un avvocato, in quanto non v'è dubbio che tale rapporto da vita a legami ben più stretti di quelli intercorrenti tra uno zio ed un nipote, tra suocero e genero o tra cognati.

Il deputato Valiante ha fatto riferimento all'astensione, personalmente ritengo che si potrà discutere intorno ad un ampliamento dell'astensione in sede di esame del progetto di legge sulla delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale, di cui, del resto, è relatore lo stesso deputato Valiante. Ritengo, tuttavia, che il problema di cui ci stiamo occupando non abbia nulla a che vedere con le norme sull'astensione, in quanto questo istituto nasce da motivi completamente diversi. Se vogliamo, invece, seguire le linee dell'ordinamento giudiziario, ritengo che non potremo fare a meno di estendere ai coniugi le incompatibilità previste per i parenti e per gli affini. Riconosco che l'approvazione del provvedimento in esame potrà portare dei gravi inconvenienti in quanto separerà molte famiglie; tuttavia non dobbiamo dimenticare che inconvenienti del genere si verificano anche per altre professioni, indubbiamente più umili di quella di avvocato, come ad esempio per i maestri elementari e per coloro che fanno la carriera militare.

Giustamente il deputato Martini Maria Eletta si è richiamata al fatto che le donne dovranno agire con senso di responsabilità ed effettuare una scelta tra la carriera e la vita familiare; anche nello scegliere una professione si sa, del resto, a quali inconvenienti si vada incontro.

Per quanto riguarda l'osservazione del deputato Breganze circa la posizione dei magistrati di corte d'appello addetti alla corte di cassazione, è giusto che il provvedimento si estenda anche ad essi, in quanto sono sempre magistrati. In merito al tribunale delle acque pubbliche ed ai tribunali amministrativi, bisogna ricordare, che non fanno parte dell'ordinamento giudiziario, anche se sia auspicabile che tutti gli organi concernenti l'amministrazione della giustizia facciano capo al Ministero della giustizia, speranza questa da me più volte manifestata anche in sede di relazione al bilancio della giustizia. Vi sono, ancora oggi, un numero infinito di organi che dipendono da altri ministeri, come la commissione centrale delle imposte che dipende dal Ministero delle finanze o il Consiglio di Stato che dipende dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Una unificazione di questi organi si impone ed il problema va affrontato con sollecitudine.

Per quanto riguarda le due proposte di legge al nostro esame, dichiaro di essere favorevole sia alla proposta di legge Pennacchini, sia alla proposta di legge Martuscelli. Quest'ultimo provvedimento s'impone, infatti, dopo che le donne sono state ammesse alla carriera in magistratura.

RICCIO. Desidererei avere un chiarimento su un dubbio di natura costituzionale: per proposte di legge che investono l'autonomia della magistratura, il parere del Consiglio superiore della magistratura va chiesto o no?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ritengo che la materia trattata da ambedue le proposte di legge rientri tra quelle su cui il Consiglio superiore della magistratura è tenuto ad esprimere il proprio parere dato che ambedue riguardano lo *status* del magistrato. Pertanto, se gli onorevoli colleghi fossero disposti ad attendere questo parere, sarebbe bene chiederlo. Devo, però, ricordare che in altra occasione la Commissione ha stabilito che il parere del Consiglio superiore della magistratura può, al caso, interessare il Governo, ma non la Commissione. Non sussiste, quindi, alcun impedimento al proseguimento della discussione delle due proposte di legge in esame; mi rimetto pertanto, per quanto riguarda questo problema, al parere degli onorevoli commissari.

Per quanto concerne il merito delle proposte di legge, sono favorevole ad entrambe le proposte; desidero far rilevare al deputato Breganze, il quale ha sollevato alcuni problemi che, in un certo senso, costituiscono un ampliamento della materia in discussione, che i proponenti, accettando il sistema vigente dell'ordinamento giudiziario, hanno inteso solamente di ampliarlo. Le osservazioni del collega Breganze, per quanto acute,

non sono quindi pertinenti con il problema di cui ci dobbiamo occupare.

Sono favorevole alla proposta di legge Pennacchini, che non solleva particolari problemi e che, effettivamente, previene delle situazioni che potrebbero divenire spiacevoli. Mi associo, quindi, a tutte le argomentazioni tecniche che, nel corso della discussione, sono state addotte a favore di questa proposta di legge.

Sono anche favorevole nel merito alla proposta di legge Martuscelli, pur dovendo superare le medesime perplessità manifestate del deputato Riccio rispetto al problema della unità familiare; riconosco tuttavia, e concordo in questo con il collega Amatucci, che tale problema esiste anche per altre professioni e non soltanto per magistrati.

Devo dare atto al deputato Riccio della serietà delle sue obiezioni, ma credo che ci troviamo di fronte ad un problema ricorrente, dovuto allo stesso progresso insito della vita sociale del paese.

Casi analoghi a quello in discussione si verificano per i cancellieri, i maestri, per magistrati coniugati con professoresse, o viceversa, ed in molti altri. Tutti sappiamo che ogni giorno delle donne, vincitrici di concorsi per l'insegnamento nelle scuole superiori, rifiutano di accettare le sedi loro offerte per non essere costrette ad abbandonare le famiglie. Sappiamo anche, però, che nulla vi possiamo fare, perché quasi mai, questi singoli interessi sono compatibili con l'interesse superiore della vita ordinata dell'amministrazione.

È indubbio che da tutto ciò nasce un problema di scelte: scelte, però, non fra lo sposarsi o meno, ma fra il decidere se proseguire o abbandonare una data professione.

Quindi, pur riconoscendo la fondatezza e la serietà del problema attinente agli effetti pratici di queste particolari disposizioni di incompatibilità, non posso non dichiararmi favorevole all'approvazione della proposta Martuscelli.

Per quanto riguarda la seconda parte di questa proposta, sono d'accordo con coloro che hanno affermato che essa disciplina un problema meno grave; ma è anche vero che l'appartenenza di un avvocato e di un magistrato, parenti, affini o coniugi, alla stessa sede influisce enormemente sulla scelta dei difensori, in quanto di solito si ritiene, a torto o a ragione, che quel dato avvocato sia da preferire solo perché, visti i suoi vincoli con un magistrato, può essere, per questa sua parentela, favorito dagli organi della magistratura nell'espletamento delle sue attività.

Concludendo, credo che se non estenderemo ulteriormente la norma, come ha proposto il deputato Berganze, sia mio dovere raccomandare alla Commissione l'approvazione della proposta di legge presentata dal deputato Martuscelli.

PRESIDENTE. Credo che potremmo rinviare alla prossima settimana l'esame degli articoli, anche perché sarà bene che i due proponenti, provvedano, assieme al relatore Amatucci, a dedurre dai due testi un nuovo testo unificato.

A questo proposito ricordo ai colleghi che, ove avessero intenzione di presentare emendamenti, potranno farlo solamente in riferimento alla sostanza dei tre articoli (uno della proposta Pennacchini e due della proposta Martuscelli, e non alla loro attuale veste formale che subirà, evidentemente, in fase di unificazione, delle trasformazioni.

PENNACCHINI. Mentre ringrazio tutti i colleghi e aderisco all'invito del Presidente di procedere, assieme ai colleghi Martuscelli e Amatucci, alla compilazione di un testo unificato delle proposte di legge in esame, desidero fare una breve dichiarazione in riferimento a quanto già detto dal ministro a proposito dell'opportunità o meno di consultare il Consiglio superiore della magistratura.

Ribadisco quanto ho già avuto occasione di affermare in altra occasione e cioè che la Commissione non è affatto vincolata al parere di questo organo. Se, però, il Consiglio superiore della magistratura ritenesse d'esprimere il suo parere, ciò, forse, sarebbe cosa utile, soprattutto per conoscere quali possano essere le reazioni in seno alla magistratura, direttamente interessata alle proposte di legge oggi in discussione.

RICCIO. Che il Governo possa, ed in alcuni casi debba, sentire il parere del Consiglio superiore della magistratura è cosa pacifica, in quanto risulta dalla legge; nessuna questione neppure sul fatto che il Parlamento, e quindi la nostra Commissione, sia, in qualsiasi modo vincolata da tale parere.

La questione sorge, invece, sul fatto che, quando il Governo decida di chiedere tale parere, noi abbiamo il diritto ed il dovere di conoscere tale parere, riservandoci poi, a nostro giudizio, di tenerne conto o meno

Se l'onorevole Ministro, ha già richiesto il parere di questo organo della magistratura, egli ha il dovere, se non altro di correttezza, di portarlo a conoscenza della Commissione.

PRESIDENTE. Devo ricordare al deputato Riccio quanto in altra occasione è stato,

in modo preciso e quasi unanime, deciso dalla nostra Commissione, Si è, infatti, stabilito che il Governo può servirsi, nella formazione del suo giudizio di qualsiasi parere lo ritenga opportuno; ma non per questo è tenuto a portarlo a conoscenza della Commissione, in quanto il procedimento formativo del giudizio non ha per noi rilevanza.

Il Governo si è dichiarato favorevole alle proposte di legge oggi in discussione; questo è quanto a noi interessa, non il fatto che nell'elaborazione di tale parere abbia inteso preventivamente il Consiglio superiore della magistratura o qualsiasi altro ente ed abbia o meno tenuto conto dei rilievi, osservazioni o consensi di tali organi.

Il Governo si è espresso sui provvedimenti in discussione comunicando che è favorevole alle due proposte di legge. Questa era la cosa essenziale per la Commissione!

RICCIO. Essendo il parere un atto che riflette il rapporto tra due poteri, anzi tra un potere ed un ordine, non può rimanere « interno », ma deve esser portato a conoscenza del Parlamento.

GALDO. La questione odierna si discosta da quanto si è prospettato nel passato. La volta passata, dicemmo di non avere alcuna necessità di conoscere il parere del Consiglio superiore della magistratura né l'obbligo di adeguarci ad esso.

Oggi il Governo, nella sua lealtà, ci dice che il suo parere non ha l'*iter* voluto dalla legge (sappiamo che non bisogna sentire semplicemente il parere del Governo ma che dobbiamo anche vedere se la legge ritenga che tale parere debba essere confortato da quello del Consiglio superiore o di altri organi). Di fronte a questa dichiarazione è impossibile per noi ignorare la situazione. C'è una legge costituzionale (perché quella del Consiglio superiore della magistratura è una legge di natura costituzionale) che impegna il Governo a sentire il parere del Consiglio superiore della magistratura tutte le volte che si tratta di leggi riferentisi allo *status* dei magistrati.

C'è la legge che regola i lavori dell'Assemblea e stabilisce che non possiamo legiferare senza sentire il parere del Governo. Ma quale parere del Governo, quando un'altra legge costituzionale impone ché il Governo nel formare il proprio parere debba sentire altri organi costituzionali, ed il Governo ci informa che questo non è avvenuto ?!

Non possiamo sopprimere un « passaggio » costituzionalmente necessario e previsto dalla legge.

Dire di non essere tenuti a conoscere e a rispettare il parere del Consiglio superiore è cosa diversa dal dire di poter, in questa materia, fare a meno di un parere del Governo che sia costituzionalmente compiuto e corretto. Il parere del Governo, per essere costituzionalmente compiuto e corretto secondo la legge del Consiglio superiore della magistratura, deve essere confortato dal parere di quest'ultimo organo.

Queste considerazioni le faccio non in riferimento al caso odierno, ma per spingere la Commissione ad approfondire la questione che tocca principî costituzionali, onde evitare di trovarci domani di fronte ad un precedente che potrebbe essere veramente pericoloso.

GUIDI. Non vedo come si sia potuta sollevare una simile questione quando da parte di quasi tutti i colleghi è stata manifestata la volontà di portare avanti i provvedimenti al nostro esame.

Vorrei porre in evidenza alcune inesattezze che sono emerse nel corso della discussione. Si è, infatti, parlato di un problema di rapporti fra poteri, il che non è esatto. Si è parlato di legge costituzionale riferendosi al Consiglio superiore della magistratura; nemmeno questo è esatto. Infatti, i colleghi ricorderanno che una nota sentenza della Corte costituzionale, a proposito del potere di iniziativa disciplinare del Consiglio superiore, distinse tra « legge di attuazione costituzionale » e « legge costituzionle ». I colleghi ricorderanno, altresì, che proprio i motivi del ricorso erano fondati su questo punto.

Oggi, se il Consiglio superiore della magistratura non risponde nei termini, il Governo non può venire a dircelo. Infatti si tratta di un « fatto interno ».

VALIANTE. Faccio presente alla Commissione che quando questi due provvedimenti saranno approvati, si renderà necessario stabilire un termine entro il quale le incompatibilità dovranno essere eliminate. Si dovrà, quindi, rimuovere un gran numero di magistrati che da anni si trovano in una certa sede i quali dovranno rinunciare ad una situazione che, oramai, rappresenta per loro un « diritto costituzionalmente garantito ».

Però, sulla questione di principio desidero precisare – anche perché alcune affermazioni fatte non mi pare corrispondano alla sostanza della legge – che tra le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura c'è quella di dare pareri al ministro sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e

ogni altro oggetto comunque attinente alle suddette materie. Questa locuzione non impegna il ministro al dovere di chiedere il parere né il Consiglio superiore della magistratura a dare il parere quando non ne sia chiesto.

Nel sostenere queste posizioni di principio, mi pare tuttavia che la Commissione sia sovrana. In ogni caso, non entro nel merito della vicenda, pur avendo premesso che ci troviamo di fronte, in questa circostanza, ad una materia assai più incandescente di quella trattata in passato, poiché è di immediato interesse dei magistrati, che sono inamovibili, e che potrebbero essere interessati da queste disposizioni.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ripamonti, ed altri: Modifiche alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali (1394).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Ripamonti, Borghi, Alessandrini, Armaroli e Baldani Guerra: « Modifica alle tariffe per le prestazioni professionali dei periti industriali » (1394).

Si tratta di un provvedimento molto atteso, per la prima volta iscritto all'ordine del giorno in sede legislativa. Il deputato Bisantis ha facoltà di svolgere la relazione.

BISANTIS, *Relatore*. L'esame del progetto di legge presentato alla Camera, il 20 maggio 1964, dai deputati Ripamonti, Borghi, Alessandrini, Armaroli, Baldani Guerra, e che propone giuste ed opportune modifiche alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali, offre occasione di rilevare la necessità di un aggiornamento non solo delle tariffe professionali, ma quanto anche del sistema di revisione delle tariffe stesse e, addiritura, delle norme che disciplinano la istituzione dell'albo e di quelle che regolano l'esercizio della professione.

Il titolo di perito industriale che, nelle sue ventinove specializzazioni, si consegue in oltre cento istituti tecnici e nautici, distribuiti in tutte le regioni d'Italia, è l'unico titolo che giovani diplomati acquisiscono con una specifica preparazione pratica, in aggiunta alla normale preparazione culturale tecnica; ciò perché i programmi (per il cui svolgimento si richiede un numero di ore superiore a quello stabilito per gli studi delle altre categorie di diplomati geometri, ragionieri, periti agrari, ecc) prevedono la contemporaneità e la complementarietà della preparazione culturale e professionale.

Una maggiore istruzione tecnica e professionale, e la stretta interdipendenza fra istruzione tecnica ed attività produttiva industriale, rendono sempre più necessaria ed apprezzata l'opera dei periti industriali, che non solo deve essere più adeguatamente retribuita, ma anche più convenientemente disciplinata e regolamentata, tanta è la importanza che ha assunto nel processo di sviluppo economico dei nostri tempi.

Si impone, quindi, e viene auspicata da più parti, una modifica della legge fondamentale istitutiva dell'albo per l'esercizio professione di perito industriale (regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275 e relativo regolamento) per una adeguata tutela della validità della preparazione scolastica acquisita dal perito industriale e documentata da anni di attività professionale, per una regolamentazione più moderna e più consona al contenuto odierno della attività professionale medesima ed alla necessità di offrire maggiori sbocchi di lavoro e, soprattutto, per consentire ai periti industriali una certa sicurezza sociale attraverso il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico oltre che alla assistenza, perché la categoria è tra le poche a non avere alcuna garanzia previdenziale.

Al momento urge la revisione delle tariffe relative alle prestazioni professionali in quanto, allo stato, le retribuzioni stabilite per i periti industriali risultano, in taluni casi, addirittura inferiori a quelle degli operai comuni: ad esempio in tema di prestazioni a vacazione.

Una disposizione perequatrice delle tariffe stabilite per questi tecnici, con le tariffe stabilite per le altre categorie di tecnici e di professionisti, una determinazione di equo rapporto proporzionale con categorie diverse di altri prestatori d'opera comuni, non può assolutamente essere ritardata.

Come relatore mi dichiaro, perciò, senz'altro favorevole alla approvazione del progetto di legge presentato dal deputato Ripamonti, il quale propone l'aumento del 40 per cento della tariffa attuale fissata con legge 12 marzo 1957, n. 146, e l'aumento degli onorari per prestazioni a vacazione. Aggiungo, anzi, di avvertire la opportunità di andare oltre la proposta del deputato Ripamonti, che limita l'aumento al 40 per cento in quanto, ai fini dell'aggiornamento delle tariffe professionali, si pone l'esigenza della rivalutazio-

ne comparativa delle prestazioni dei periti industriali con quelle degli ingegneri, degli architetti e dei geometri, elevate rispettivamente nella suindicata misura del 40 per cento, con decreto ministeriale 21 agosto 1958 e con legge 18 ottobre 1961, n. 1164. Ma, mentre la tariffa dei periti industriali, che risale al 1957, è rimasta invariata, gli ingegneri e gli architetti, con decreto ministeriale 25 febbraio 1965 (successivo quindi alla data di presentazione della proposta Ripamonti) hanno ottenuto per tutti i compensi a percentuale un ulteriore aumento del 15 per cento. Di modo che, al fine di salvaguardare la esigenza della equa rivalutazione comparativa cui ho fatto riferimento, è necessario praticare un aumento del 55-60 per cento e non del solo 40 per cento.

Correlativamente, gli onorari per prestazioni a vacazione vanno elevati a lire duemila per ogni ora o frazione di ora di lavoro prestato dal professionista incaricato, oltre lire milleduecentocinquanta all'ora per ogni altro aiuto di lavoro di concetto.

Nei sensi sopra esposti annuncio che presenterò un testo emendato dell'articolo 1 della proposta di legge al nostro esame, che merita piena adesione per i motivi che l'hanno ispirata, e per le evidenti ragioni che impongono l'aggiornamento delle tariffe.

Proprio, però, allo scopo di evitare in futuro gli inconvenienti che derivano dal ritardo nella revisione di tali tariffe – revisione che richiede un provvedimento legislativo il cui *iter*, per molteplici ragioni, esige talvolta lungo tempo – sottopongo all'attento esame degli onorevoli colleghi la necessità di una modifica del sistema di determinazione degli onorari e delle indennità spettanti ai periti industriali adottando il sistema già fissato in favore di altre categorie. Un tale sistema, mentre lascia al Parlamento il compito di disciplinare con legge, e sulla base di principi generali dell'ordinamento, la materia relativa a diritti ed a compensi professionali, conferisce ad organi amministrativi la potestà regolamentare di determinare i criteri diretti all'attuazione pratica di principi e di norme legislative; compito questo normalmente attribuito all'autorità amministrativa.

Rientra, così, nella potestà degli organi professionali e dell'esecutivo il compito di stabilire e di approvare le tariffe professionali, con il vantaggio, fra l'altro, di attuare con tempestività quegli aggiornamenti necessari, talvolta resi indilazionabili dal rapido continuo mutare di situazioni.

Il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, ed il relativo regolamento, concernenti la istituzione dell'albo dei periti industriali, stabilivano che la compilazione delle tariffe doveva essere effettuata dalla « associazione sindacale » ed ottenere, poi, l'approvazione del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello della pubblica istruzione.

Ma, cessate le associazioni sindacali professionali con la istaurazione della nuova democrazia, venne meno l'organo cui era demandato il compito di determinare i criteri e la misura degli onorari e delle indennità spettanti ai professionisti. Né il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1964, n. 382, che ripristinava i consigli degli ordini e dei collegi, e recava le relative norme, mentre attribuiva ad essi le funzioni circa la custodia dell'albo e le funzioni disciplinari, demandò ai consigli degli ordini e dei collegi anche la competenza a stabilire i criteri per la determinazione dei compensi.

Ai consigli degli ordini rimase solo la possibilità di chiedere l'approvazione di nuove tariffe con provvedimenti legislativi. Ma, con il trascorrere degli anni si sono intravviste le difficoltà, si sono manifestati gli inconvenienti, oltre che le incongruenze, di un tale sistema: si pervenne, così, alla legge 7 novembre 1957, n. 1051, per quanto concerne la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale, e stragiudiziali; legge che devolvette al consiglio nazionale forense il compito di fissare i criteri per la determinazione dei ripetuti onorari, diritti, indennità, lasciando al Ministro di grazia e giustizia l'approvazione, con proprio decreto, della deliberazione del consiglio nazionale forense, contenente criteri e tariffe.

Successivamente, la legge 4 marzo 1958, n. 143, che reca le norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti, dispose nello stesso senso: « Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese agli ingegneri ed agli architetti, sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, sentite, da parte dei Consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie ».

Analoghe disposizioni venivano emanate per le tariffe dei dottori agronomi e dei periti agrari con legge 7 ottobre 1961, n. 1180,

Nella passata legislatura il deputato Ar-

maroli – come rileva il proponente nella presentazione della sua proposta di legge – ebbe a presentare alla Camera, in data 8 novembre 1961, la proposta di legge n. 3388, con la quale proponeva che venisse attribuita al Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, la competenza sulla determinazione e sulla revisione delle tariffe di cui ci occupiamo. Ma la proposta non venne esaminata e decadde con la fine della terza legislatura. Il testo era il seguente: « Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei periti industriali sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali ».

Nella relazione si leggeva: « Al fine di eliminare la inadeguatezza delle tariffe » (a distanza di cinque anni, allora, dalla emanazione della legge 12 marzo 1957, n. 146, a distanza, oggi, di nove anni) « il consiglio nazionale della categoria auspica l'adozione di una procedura sollecita per l'approvazione della nuova tariffa professionale, tenendo presente quanto fu stabilito per le tariffe forensi, per quelle degli ingegneri e degli architetti, e poi ancora per i dottori agronomi e periti agrari ».

Tale fondato sistema, che in pratica ha trovato conveniente applicazione ed ha incontrato i favori delle categorie interessate, dovrebbe essere esteso a tutti gli altri ordini, colleghi, consigli professionali, sia perché, come ho rilevato, trattasi di determinazione di criteri diretti all'attuazione pratica di principi e di norme legislative, e tale determinazione è compito normalmente attribuito all'autorità amministrativa; sia perché soltanto questo sistema consente di adeguare tempestivamente le tariffe professionali ad ogni futura realtà.

È all'esame della Camera altra proposta di legge, presentata dal deputato Baslini il 30 aprile 1964 che, per quanto concerne la tariffa degli onorari e delle indennità spettanti ai chimici, propone appunto un procedimento analogo a quello già adottato per avvocati, ingegneri, architetti, dottori in agraria, periti agrari, e che mi auguro possa essere esteso a tutte le categorie di professionisti iscritti negli albi professionali e governate da propri consigli di ordine.

La proposta di legge Baslini, alla quale fin da questo momento mi dichiaro pure pienamente favorevole, è del seguente tenore: « La tariffa degli onorari e delle indennità, ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei chimici, sono stabiliti mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio nazionale dei chimici ».

In base a quanto ho dianzi esposto, convinto di avanzare proposta di molto interesse per la categoria dei periti industriali, di molto vantaggio ai fini della instaurazione di un sistema generale unico, attraverso un procedimento agevole, spedito, e regolamentarmente corretto, per la determinazione dei criteri e delle tariffe dei compensi a tutti i professionisti iscritti negli albi professionali, presento un testo emendato. Tale testo riproduce, all'articolo 1 ed all'articolo 2, la proposta Ripamonti, con le modifiche relative all'aumento delle tariffe secondo le illustrazioni già fatte e contiene, all'articolo 3, una disposizione aggiuntiva, in base alla quale, nel futuro, ogni ulteriore aumento tariffario, ogni nuovo criterio di determinazione delle competenze dei periti industriali, saranno stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto, se si vuole, con il Ministro della pubblica istruzione, ed anche con il Ministro dell'industria e commercio.

Il testo emendato e da me formalmente preannunciato, sulla base di quanto ho esposto, è il seguente:

ART. 1.

La tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali, approvata con legge 12 marzo 1957, n. 146, è aumentata del 60 per cento.

ART. 2.

Gli onorari per le prestazioni a vacazione, stabiliti per il professionista incaricato, nell'articolo 39 della legge 12 marzo 1957, n. 146, sono aumentati a lire duemila per ogni ora o frazione di ora, oltre lire milleduecentocinquanta all'ora per ogni altro aiuto di concetto.

ART. 3.

Le tariffe degli onorari e delle indennità, ed i criteri da seguire nella determinazione dei medesimi e nella liquidazione delle spese, spettanti ai periti industriali per le prestazioni

professionali sono stabiliti mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'industria e commercio, su proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali.

Di tale testo, che tende a risolvere definitivamente il problema, chiedo l'approvazione da parte dei colleghi, non senza dichiararmi pronto ad accogliere ogni suggerimento, ogni proposta, ogni emendamento, che valgano a migliorarlo ed a renderlo più rispondente alle esigenze della categoria dei periti industriali ed ai principi informatori della disciplina della materia.

PRESIDENTE. Ringrazio il deputato Bisantis della sua relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RIPAMONTI. Vorrei ringraziare il relatore per la digilenza con la quale ha affrontato l'esame della proposta di legge e per la organicità della sua relazione. La legge delega al Ministero di grazia e giustizia di concerto con i dicasteri interessati per l'adeguamento delle tariffe risulta lo strumento più idoneo per evitare sperequazioni e ritardi, se è vero che dal 1957 ad oggi non si è provveduto a modificare le tariffe per i periti industriali mentre si è operato per gli ingegneri, gli architetti e i geometri Quindi, sono favorevole alla proposta di emendamento per quanto riguarda la misura degli aumenti e all'articolo aggiuntivo che stabilisce, in analogia con quanto è stato fatto per gli ingegneri e architetti, nuove norme per la definizione delle tariffe.

Ho una preoccupazione per quanto riguarda il tempo; mi sembra che l'emendamento aggiuntivo comporti di per sé una delega al Governo. In questo caso la proposta di legge dovrebbe essere esaminata in sede referente e poi trasmessa all'Assemblea. Se non è così, non ho alcuna eccezione da muovere.

La proposta di legge in oggetto è stata presa in esame dopo due anni dalla sua presentazione alla Camera; non vorrei che un ulteriore rinvio portasse, sì, a risolvere il problema degli adeguamenti tariffari ma determinasse anche un ulteriore ritardo nella perequazione del trattamento economico di questi professionisti rispetto ad altre categorie.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è una delega!

PRESIDENTE. Ricordo che la volta scorsa, in sede referente, era stata sollevata da molti colleghi l'obiezione se fosse stato possibile o meno allargare l'oggetto della trattazione sulla base delle indicazioni che avevamo dalla proposta di legge. Posso assicurare che da questo lato siamo a posto.

Per quanto riguarda l'obiezione sollevata dal collega Ripamonti, per quello che mi compete, sarei della stessa opinione dell'onorevole Ministro e cioè che non si tratta di delega.

MANNIRONI. Vorrei fare una brevissima osservazione che prelude ad un emendamento semplicissimo che intendo presentare. Tale emendamento lo avevo già in mente prima ancora di ascoltare la chiara e dettagliata relazione del collega Bisantis. Pero, pur dopo aver sentito la nuova formulazione della legge, il motivo della perplessità permane e riguarda l'ultima frase dell'articolo unico della proposta di legge in esame. Nell'ultima riga si dice che sono stabiliti onorari per ogni ora e frazione di ora per i professionisti incaricati. Si aggiunge inoltre: « 1.200 lire per ogni altro aiuto di concetto ». Per il modo con cui la formulazione è stata fatta, mi è sorto il dubbio se questa norma riguardi lo stesso professionista oppure un'altra persona. Il collega Ripamonti mi ha privatamente precisato che ci si riferisce ad un aiuto dato da una terza persona e non del professionista stesso. Se ciò è vero, credo che questa formulazione, proprio per evitare ulteriori dubbi, potrebbe essere modificata nel seguente modo: « lire 1.200 per ogni ulteriore aiuto di concetto prestato da altro collaboratore ». Credo che questo convenga precisarlo per evitare che, in sede di applicazione e interpretazione della legge, nascano questioni o dubbi.

TENAGLIA. Ho una preoccupazione circa la competenza della revisione delle tariffe al Ministero di grazia e giustizia. Ciò dovrebbe valere per il futuro e, quindi, penso che sia chiaro che con questa proposta di legge è la ultima volta che la nostra Commissione legifera su questa materia. In pratica si può dire che dopo la data di approvazione della presente proposta di legge la competenza per la revisione delle tariffe è demandata al Ministro di grazia e giustizia. La dizione attuale fa sorgere il dubbio che anche questa volta diamo delega al Governo.

PRESIDENTE. In altre parole desidererebbe che fosse precisato meglio il distacco.

GUIDI. Vorrei un chiarimento sotto il profilo costituzionale. Fino ad oggi abbiamo legiferato in tema di tariffe; da questo momento il Ministero di grazia e giustizia dovrebbe assolvere un compito che è stato del Parlamento. In virtù di quale strumento operiamo que-

sto trapasso ? Il collega ha parlato di delega... che dovrebbe avere un tempo determinato ed oggetti specifici...

Sono tutte questioni che vanno approfondite, per non correre il rischio di commettere errori che potrebbero avere gravi conseguenze. Non so se tutti i colleghi si siano posti questo poblema ma, indubbiamente, alcuni se lo sono posto, tanto è vero che sono già state avanzate alcune perplessità in merito. Ritengo, pertanto, che si debba chiarire quali poteri possano essere trasmessi al Ministero.

BISANTIS, *Relatore*. La questione sollevata è indubbiamente di rilievo e devo riconoscere che, inizialmente, sono sorti diversi dubbi. Dubbi simili sorsero anche rispetto alla legge sulla professione degli avvocati e dei procuratori; della cosa si occuparono in quella occasione la pretura di Genova e la stessa Corte costituzionale. La Corte costituzionale con sentenza 4 aprile 1960, relatore Branca, dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzione sollevata dal pretore di Genova. Nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale si dice, infatti, che non si tratta di delega di potestà legislativa, perché in questo caso la legge dovrebbe essere approvata dall'Assemblea e non potrebbe essere approvata in Commissione e bisognerebbe, inoltre, vedere fino a che punto potrebbe spingersi la delega. Si tratta, in sostanza, di una questione diversa, in questo caso come in quello di cui si è occupata la Corte costituzionale, in quanto la legge viene approvata dal Parlamento, ma poi la sua applicazione pratica è demandata agli ordini professionali ed in particolare al Ministero di grazia e giustizia. Desidero leggere un passo della motivazione della sentenza del 4 aprile 1960 della Corte costituzionale, in quanto il caso è molto simile. La motivazione dice: « Resta da vedere se la legge 7 novembre 1957, come si desumerebbe dall'ordinanza di rinvio ed in particolare dal suo accenno ad una delega di potestà regolamentare, abbia attribuito al Consiglio nazionale forense la potestà di emanare regolamenti in materia coperta da riserva di legge o tali comunque che possano approvare leggi vigenti. Solo in questo caso si potrebbe dubitare della legittimità della norma in riferimento agli articoli 70 e 75 della Costituzione. Osserva, però, questa Corte che la potestà conferita dalla norma impugnata al Consiglio nazionale forense, non invade un campo soggetto a riserva legislativa, ma attua un nuovo sistema di elaborazione di criteri relativi alla misura dei compensi ». Dice ancora la motivazione della sentenza della Corte costituzionale: « La legge 7 novembre 1957, n. 1051, gli ha dato, modificando la legislazione precedente, una potestà regolamentare per il cui conferimento non sussistono i limiti temporali e spaziali indicati nell'articolo 76 della Costituzione. Essa ha stabilito soltanto che il Consiglio nazionale forense disciplini ogni biennio, predisponendo i criteri di attuazione concreta da sottoporre all'approvazione del ministro guardasigilli, la materia relativa al diritto a compenso derivante dai principî generali dell'ordinamento e da leggi speciali, e la determinazione di criteri diretti all'attuazione pratica di principi e di norme legislative è compito normalmente attribuito all'autorità amministrativa ». Ho citato questa sentenza della Corte Costituzionale perché ritengo che si adatti anche al problema che è stato sollevato nel corso della discussione. Ritengo, quindi, che la questione possa ritenersi superata e che possiamo, senza ulteriori preoccupazioni, stabilire di demandare all'esecutivo la fissazione e l'aggiornamento delle tariffe per le prestazioni professionali dei periti industriali.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dato il prolungarsi della discussione, penso che sia il caso di rinviare il seguito della discussione stessa alla prossima seduta.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito in questo senso.

(*Così rimane stabilito*).

**La seduta termina alle 12,50.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO